

COMUNE DI SPINEA
Città Metropolitana di Venezia

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

In data 31 gennaio 2022 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20 gennaio 2022 nelle persone di:

- Dott. Capuzzo Giampaolo, presidente
- Dott. Berti Giancarlo, componente (collegato da remoto)
- Dott. Tosi Alberto, componente (collegato da remoto)

L'organo di revisione ha ricevuto in data 25/01/2022 la proposta di deliberazione di Giunta n. 9 del 20.01.2022 di **"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Rendiconto 2021"**.

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D. Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
- b) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».
- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "elb"
- Middle right: "44"
- Bottom right: "Lion"

Preso atto che:

- i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al Settore Finanziario e Personale, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei residui attivi e passivi assegnati ai propri Settori ed esistenti al 31.12.2021;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli impegni 2021 re-imputati all'esercizio 2022 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel Conto del Bilancio 2021 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel Conto del Bilancio 2021 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- variazione di Bilancio 2022-2024 (G.C. n. 7 del 19.01.2022), funzionale all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni re-imputati al 31.12.2021;

Fr
elo
lton

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2021

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

L'organo di revisione ha verificato che il FPV di spesa è costituito nel rispetto, ove possibile, del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;

- principio contabile 4/2, punto 5.4.8 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2021;

- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
(condizione necessaria)

b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
(condizione necessaria)

c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità solo per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e

per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2021, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Ston
24

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate entro il 31.12.2021 in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Il Collegio ha poi esaminato anche la composizione dei Residui Attivi e ha appurato l'esistenza di accantonamenti per dubbia esigibilità per complessivi € 1.914.341,16 oltre ad € 100.000,00 già applicati al Bilancio 2022-2024.

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati, che al punto 9.1 prescrive che l'economia mantiene lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione, laddove presente, ed è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo, nel caso del 2022.

Tra i residui passivi esistenti al 31.12.2021 il Collegio rileva la permanenza della somma complessiva di € 1.174.014,65 relativi a partite contabili collegate con la procedura di dissesto dell'Ente terminata nel 2003 ma che ha mantenuto in essere delle obbligazioni giuridiche ancora in fase di definizione.

RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 6.950.641,04 di cui:

- euro 2.019.100,75 da gestione residui;
- euro 4.931.540,29 da gestione competenza 2021.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 6.549.062,66 di cui:

- euro 2.919.762,58 da gestione residui;
- euro 3.629.300,08 da gestione competenza 2021.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di Giunta n. 9 del 20.01.2022 di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Rendiconto 2021".

L'Organo di Revisione

Dott. Giampaolo Capuzzo

Dott. Alberto Tosi

Dott. Giancarlo Berti

Giampaolo Capuzzo
Alberto Tosi
Berti